

CAPITOLO VI

La tutela dei terzi nella confisca di prevenzione e rapporti con la procedura fallimentare

di Rossella Antuoni (parr. 1-4)
e Laura Paparo Filomarino (par. 5)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I terzi creditori ed i creditori disciplinati dall'art. 52. – 3. I presupposti per la tutela dei terzi. – 4. La preventiva escussione del restante patrimonio. – 5. La non strumentalità del credito all'attività illecita. La buona fede ed il riparto dell'onere probatorio.

1. Premessa

Il tema della tutela dei diritti dei terzi in seno ai provvedimenti di ablazione anticipata, in particolar modo nell'ambito della confisca di prevenzione¹ e nei conseguenti rapporti con la procedura fallimentare è assai delicato, rilevati i problemi di coordinamento e di compatibilità tra le procedure ed il difficile bilanciamento tra i contrapposti interessi coinvolti, di rilievo costituzionale.

¹ Tale strumento, attualmente disciplinato dall'art. 24, D.Lgs. n. 159/2011, si concreta nella misura ablatoria patrimoniale che viene applicata, a prescindere da una precedente condanna penale per un determinato reato e che ha attinge i beni che risultino essere il frutto di attività illecite o il loro reimpiego, o di cui una persona abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito o all'attività economica svolta, nei casi in cui il proprietario non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza. Tradizionalmente qualificata come misura *ante* (o *praeter*) *delictum*, per via della peculiare essenza, rappresentata dall'assenza di un previo accertamento della commissione di un reato all'esito di un processo penale; viceversa richiesto ai fini dell'applicazione delle confische penali qualificate come misure di sicurezza patrimoniali, rispetto alle quali la confisca di prevenzione ha mantenuto uno statuto autonomo, sia in termini di disciplina legislativa, sostanziale e procedimentale, sia in termini di garanzie costituzionali e convenzionali di riferimento. Di qui, l'ambiguità della sua natura giuridica.

Da un lato, vi è l'interesse *pubblico* dello Stato, che mira a garantire l'ordine e la sicurezza, attraverso la sottrazione di profitti, illecitamente accumulati, ai soggetti i quali se ne siano impossessati attraverso la commissione di fatti di reato e, dall'altro, vi è l'interesse *privato* dei soggetti terzi, i quali sebbene estranei alla fattispecie criminosa, sono titolari di diritti di credito e, legittimamente, confidano, per la loro soddisfazione, sui beni del preposto debitore. I diritti di questi ultimi, invero, potrebbero essere incisi negativamente dal provvedimento di prevenzione.

Attese, dunque, la multidisciplinarietà della tematica, che interessa la disciplina penalistica unitamente a quella civilistica, anche in ordine alle norme del rito processuale e le forti criticità sotto il profilo della tutela dei terzi, il legislatore ha, nel tempo, cercato di affinare, la disciplina normativa per arginare il crimine di profitto e i suoi dannosi effetti, sempre più migliorando la misura ablatoria attraverso la creazione di strumenti nuovi volti alla privazione, in capo ai criminali, dei vantaggi economici delle attività delittuose.

Invero, le tutele apprestate risultavano molto deficitarie proprio con riguardo ai diritti dei terzi, fortemente pregiudicati dalle incisioni ablatorie, talvolta convertite in misure *totalizzanti*.

L'aggressione dello Stato, inizialmente ancorata, per lo più, a misure di prevenzione personali, si è, di seguito, direzionata sempre più sulla ricchezza accumulata a causa del reato, con conseguente aumento dell'applicazione delle misure di prevenzione *patrimoniali*, finalizzate alla sottrazione ai titolari dell'impresa soggetti ad indagine, con lo spossessamento delle aziende e dei patrimoni.

Le nuove tipologie ablatorie, come prevedibile, hanno avuto un impatto certamente rivoluzionario, nella lotta alla criminalità: si è passati da un sistema – quello del codice Rocco – che prevedeva la sola confisca *ex art. 240 c.p.p.*, come misura di sicurezza patrimoniale che colpiva i beni *direttamente* collegati al fatto di reato, ad un sistema, inaugurato dalla legge Rognoni – La Torre, che, perseguendo il dichiarato intento di contrastare la criminalità di tipo mafioso, ha introdotto il sequestro e la confisca di *prevenzione* dei patrimoni di provenienza illecita, che prescindono dal legame diretto del bene col fatto di reato, trovando concreta applicazione in caso di sola sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni, nella disponibilità diretta e indiretta – *quindi intestati a terzi* – delle persone indiziate – *non condannate* – di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

Proprio sotto questo profilo, la confisca di prevenzione ha avuto un carattere innovativo e dirompente, poiché ha reciso il tradizionale nesso

tra commesso reato e ablazione del bene, ma anche perché non richiede quale presupposto, la *condanna* del proposto².

Il contesto normativo, decisamente variegato (si pensi agli ulteriori istituti della confisca allargata e della confisca per sproporzione) ha subito una *reductio ad unitatem* col decreto legislativo 159/2011, ovvero il *corpus* normativo delle leggi antimafia, ove il legislatore, perseguendo la *ratio* della sistemazione normativa, aveva ordinato le varie tipologie di sequestro patrimoniale nelle misure di prevenzione, apprestando una disciplina generale che si ergesse a paradigma per la corretta gestione anche delle altre forme di sequestro³.

Ergo, al codice antimafia va riconosciuto il merito di aver, finalmente, dedicato ampio e significativo spazio alla tutela dei terzi⁴ nell'ambito delle misure di prevenzione nel Libro I (Titolo IV, Capi I-III), segnatamente rubricato “*La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali*” col quale, il Legislatore ha colmato, invero, il *vulnus* di tutela, in precedenza supplito attraverso l'interpretazione pretoria e dottrinale, in una prassi di confuse interessenze tra procedure e norme diverse, diversamente favorevoli all'uno o all'altro interesse abbisognevole di tutela, nessuno emergente come prioritario, attribuendo taluna volta prevalenza alla prevenzione penale e, talaltra, alla procedura fallimentare.

Al riguardo, si sono contrapposte le posizioni di quanti, da un lato, esprimevano il timore che garantire una piena tutela dei terzi avrebbe finito per mettere in discussione la stessa efficacia delle misure di prevenzione patrimoniali e di quanti, viceversa, ribadivano la necessità di offrire protezione a soggetti che, spesso in modo incolpevole, venivano “travolti” dalle misure *prevenzionali*, senza che si potesse a loro carico ipotizzare alcuna censura o difetto di diligenza. Si vedrà, *infra*, l'evoluzione dei nuovi strumenti di tutela dei terzi, sia con riferimento alla

² Sul contrasto tra la natura e la funzione delle misure di prevenzione, il loro statuto garantistico costituzionale e convenzionale, il rapporto tra l'ordinamento interno e il diritto sovranazionale, si è pronunciata la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 24 e n. 25 del 2019.

³ Nella Relazione illustrativa al codice antimafia, si legge che la disciplina è stata esaminata col “*precipuo compito di effettuare una completa ricognizione delle norme antimafia, di natura penale, processuale amministrativa, nonché la loro armonizzazione e coordinamento anche con la nuova Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituita col decreto legge 4/2010*”.

⁴ Come ben evidenzia Menditto, *Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi*, Milano, 2015.

disciplina contenuta nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che all'indicazione del recentissimo arresto della Consulta⁵.

Ad ogni modo, appare chiaro che il problema della tutela dei diritti dei terzi sui beni sottoposti a misure di prevenzione antimafia rappresenta un'occasione privilegiata per individuare il *punto di equilibrio*, che l'ordinamento ha inteso stabilire tra l'interesse pubblicistico alla repressione del fenomeno criminale e l'esigenza di tutelare le situazioni giuridiche di soggetti estranei al reato⁶.

2. I terzi creditori ed i creditori disciplinati dall'art. 52

Come finora illustrato, intorno al procedimento preventivo gravitano plurimi soggetti: il soggetto proposto alla misura⁷, gli organi giudiziari investiti della prevenzione penale, ed infine, quei soggetti, i quali, pur se diversi dal proposto o prevenuto, sono coinvolti, in vario modo, dalla confisca dei beni.

Tali soggetti vengono, genericamente, definiti come *terzi*.

Manca, invero, sotto il profilo definitorio, una **classificazione** che possa dirsi esaustiva delle diverse tipologie di terzi e, conseguentemente, la prassi pretoria l'ha definita sulla base dei diritti vantati e della

⁵ Le continue interferenze tra procedure concorsuali e misure cautelari penali hanno determinato il necessario coordinamento di esse, sotto il profilo normativo. Se ne è fatto interprete il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 che, in luogo della coesistenza tra sequestri e spossamento concorsuale, ha optato per un criterio di risoluzione del conflitto che sottrae il medesimo bene al duplice vincolo, con prevalenza di quello penale finalizzato alla ablazione e soccombenza di quello suscettibile di essere soddisfatto con lo spossamento in favore del curatore; figura ampiamente riaccreditata alla legittimazione processuale anche nel giudizio penale. La riforma ha colto l'occasione per offrire una anticipata considerazione dell'interesse dei creditori in buona fede e dei terzi titolari di diritti sui beni colpiti da vincoli ablativi penali, non riservata ai soli casi di insolvenza del debitore, non differita alla fase esecutiva ed in taluni casi innestata già nel processo penale di cognizione di primo grado, creando un litisconsorzio processuale più vasto oltre che uno spazio di accertamento della *meritevolezza* dei diritti dei terzi estranei al reato assai più generoso rispetto a quello sin qui allestito dal codice di procedura penale. La sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2019 si è pronunciata sull'illegittimità della selezione dei creditori di buona fede, ai fini della tutela dei rispettivi diritti su beni attinti da confisca di prevenzione.

⁶ Come ben evidenzia Mazzamuto, *La tutela dei terzi nella confisca di prevenzione antimafia*, in *progettoinnocenti.it*.

⁷ A seguito della novella del 2017, vi è stato l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali: è stato, infatti, esteso il catalogo di fattispecie di c.d. pericolosità qualificata contenuto nell'art. 4 del codice antimafia.

tutela loro garantita, in relazione all'intensità del *rapporto* col destinatario del procedimento di prevenzione e col bene.

Le categorie di terzi suscettibili di rimanere, a vario titolo, pregiudicati dall'adozione di un provvedimento di confisca, sono state delineate, *in primis*, nei terzi che sono titolari formali del bene (*ergo*, proprietari o comproprietari): invero, nonostante tale titolarità giuridica, sotto il profilo civilistico, del bene, tali soggetti ne subiscono la sottrazione, prima *provvisoria* con la misura di prevenzione, poi irreversibile con la confisca definitiva, perché ritenuti prestanomi del destinatario del procedimento di prevenzione, che è ritenuto nella disponibilità *effettiva* del bene; poi, nei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene oggetto di confisca: ebbene, in relazione ad essi, l'interesse non deriva dalla pretesa di essere titolari del bene – dunque, dall'aver un diritto da tutelare contro il provvedimento di sequestro o confisca, come nella precedente ipotesi, ma dal rilievo che esso vanta una garanzia patrimoniale all'adempimento di debiti contratti del proposto o dal responsabile del reato. *Ergo*, in tale ipotesi, il terzo vanta un interesse indiretto sul bene sequestrato e confiscato, per il rapporto intercorso col proposto, da cui è sorto il proprio diritto di credito; infine, nei terzi, creditori *chirografari* del prevenuto, i quali fanno affidamento sui beni da confiscare quale garanzia patrimoniale generica del proprio debitore.

La *summa divisio* civilistica tra creditori *chirografari* e creditori *privilegiati*, dunque, assume decisivo rilievo anche in sede di prevenzione penale (e si vedrà, talvolta in senso *escludente*).

A tali soggetti, di recente, si sono aggiunti i terzi, eredi e aventi causa dal prevenuto, nei confronti dei quali, a norma dell'art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011⁸, possono essere disposte le misure di prevenzione patrimoniale, anche nel caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione: essi, di conseguenza, hanno un collegamento *diretto* col bene colpito dalla misura di prevenzione e sono, dunque, *parte* del procedimento in luogo del proposto o del condannato deceduto, quali titolari del bene a seguito della morte di colui che ne aveva la disponibilità, diretta o indiretta.

Fin qui, la suddivisione categoriale dei terzi e delle relative posizioni creditorie.

⁸ La disciplina prevede, infatti, che, in caso di morte del soggetto proposto, le misure patrimoniali possano essere applicate, con un procedimento che prosegue nei confronti degli eredi o aventi causa.

Dalla molteplicità categoriale e dalle interconnessioni sussistenti tra soggetti e bene (confiscato), deriva che la tutela dei terzi nel procedimento di prevenzione costituisce materia delicata, oltre che tematica *di confine* tra il diritto penale (e di prevenzione) e civile, con le difficoltà che ne derivano per l'interconnessione tra rami del diritto con diverse finalità⁹. Particolarmente difficoltoso è il percorso per ottenere, poi, la *effettiva* tutela dei creditori.

Il codice antimafia¹⁰, all'art. 52, prescrive che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei *terzi* e, si vedrà *infra*, a quali condizioni e presupposti.

È evidente, dunque, che i terzi sono soggetti rischiavano certamente in passato, (e, in parte ancora oggi rischiano) di vedere – improvvisamente – svanire quella garanzia patrimoniale su cui avevano costruito l'affidamento commerciale nei riguardi del soggetto portatore di pericolosità sociale, ovvero di persone o aziende con questo, variamente collegate.

In passato, il Legislatore nulla prevedeva sulla posizione dei terzi titolari di diritti di credito, anteriori al *sequestro* e a tale vuoto cerca di supplire l'interpretazione pretoria, con inevitabili carenze, in quanto la giurisprudenza tendeva ad assicurare tutela esclusivamente ai crediti assistiti da diritti reali di garanzia sui beni oggetto del provvedimento ablativo purché costituiti in data certa anteriore al sequestro ed a condizione che il loro titolare dimostrasse la propria buona fede o l'affidamento incolpevole. Nessuna tutela veniva invece accordata ai restanti *creditori*, chirografari, totalmente sacrificati e vulnerati dalla misura di prevenzione.

La materia ha, poi, ricevuto autonoma disciplina, in chiave assolutamente innovativa¹¹, col D.Lgs. n. 159/2011 che, nella previsione degli artt. 52 e seguenti, ha delineato un procedimento ispirato ai principi informativi del *giusto processo* consacrati all'art. 111 della Carta Fondamentale e all'art. 6 CEDU – in armonia con la tendenziale *giurisd-*

⁹ Mazzamuto, *op. loc. ult. cit.*

¹⁰ Il *corpus* antimafia ha subito modifiche dal decreto sicurezza, legge n. 132/2018, che per lo più, hanno riguardato aspetti di carattere procedimentale. Complessivamente, l'impatto del novum sulla fisionomia del procedimento di prevenzione, è senz'altro contenuto. Nessuna modifica è stata apportata alla disciplina, che maggiormente rileva in questa sede, dell'art. 52 e seguenti.

¹¹ Cairo, Forte, *Codice delle misure di prevenzione*, Bari, 2014, 712. Si vedano anche, in dottrina, Brizzi, Capecchi, Fichera, *Misure di prevenzione patrimoniali e tutela dei terzi*, Torino, 2013.

zionalizzazione dello stesso procedimento di prevenzione¹², al fine di garantire l'effettività della misura ablativa.

La norma, come si evince dal tenore letterale, offre tutela a specifici diritti di credito, in particolare a quelli che risultino da atti aventi data certa *anteriore* al sequestro, nonché ai diritti reali di garanzia che siano stati costituiti in epoca *anteriore* al sequestro. I crediti devono essere accertati secondo il procedimento prescritto negli articoli 57, 58 e 59¹³, che è articolato e complesso: esso si articola in una fase preliminare, in cui l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle rispettive scadenze, unitamente all'elenco nominativo di quanti vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Successivamente, il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado¹⁴, assegna ai creditori un termine perentorio, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti, fissando la data dell'udienza di verifica dei crediti.

In seguito, i creditori presentano al giudice domanda di ammissione del credito. Dopo la disamina delle rispettive domande, l'amministratore giudiziario redige un progetto di stato passivo, rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna

¹² Il procedimento applicativo delle misure di prevenzione, comprese quelle ablativo, segue uno schema processuale profondamente divergente dal modello codicistico ordinario, in quanto caratterizzato dal particolare oggetto dell'accertamento giudiziario: le misure special-preventive *ante delictum*, cui sono sottoposti taluni soggetti, prima e a prescindere dalla commissione di reati, fondate sul presupposto della loro pericolosità, ossia su un giudizio prognostico negativo in ordine al compimento di future attività delinquenziali. La giurisprudenza della Corte Costituzionale, nel corso degli anni, ha stabilito che la conformità alla Carta fondamentale delle misure di prevenzione è necessariamente subordinata all'osservanza del principio di legalità e all'esistenza delle garanzie giurisdizionali. Dunque, se è vero che la materia della prevenzione si connota per una peculiare e rilevante finalità di difesa sociale, il metodo dell'accertamento non può oltremodo differenziarsi da quello prefigurato dal *giusto processo* costituzionale: infatti, l'interesse in gioco è il medesimo, ossia la libertà personale, il diritto di proprietà del proposto, e non di rado di familiari e di soggetti terzi, oltre che l'iniziativa economica privata.

¹³ I crediti concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono, in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5.

¹⁴ Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.

domanda. Infine, procede al deposito del progetto di stato passivo, al quale i creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, nei termini prescritti. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia.

Fin qui, l'*iter* procedurale, che deve essere seguito dai creditori di cui all'art. 52.

Quest'ultima norma non soddisfa pienamente.

Tutt'altro.

Infatti, non sono mancate, da parte della dottrina, segnalate incoerenze delle indicazioni contenute nella norma circa la soddisfazione dei creditori nonché profili di rilevata ineguaglianza sull'ammissione al riparto. Sul dato normativo, la produzione giurisprudenziale è stata, "massiccia": senza pretesa alcuna di esaustività, si segnala che le Sezioni unite della Corte di Cassazione¹⁵, con alcune fondamentali decisioni, successive all'entrata in vigore del Codice Antimafia e alla novella del 2012, si sono occupate della questione del rapporto tra la confisca di prevenzione e la tutela dei creditori, segnatamente del **creditore ipotecario**. I casi scrutinati hanno tratto genesi dall'azione del creditore ipotecario che aveva pignorato l'immobile e, prima che il procedimento di esecuzione avesse fine, aveva visto l'emissione sul medesimo bene della confisca di prevenzione, in applicazione della disciplina previgente al Codice Antimafia¹⁶.

Dopo la remissione della questione alle Sezioni Unite, la materia era stata interessata dalla modifica legislativa di cui alla citata legge n. 228, volta ad armonizzare il quadro normativo previgente (la legge n. 575/1965, appunto) e lo statuto di tutela dei creditori scritto nel Codice Antimafia del 2011, atteso che le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 159/2011 non erano direttamente applicabili alle misure

¹⁵ Sentenza n. 39608 del 3 settembre 2018.

¹⁶ Si trattava, infatti, di misure disposte anteriormente al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159/2011.

di prevenzione disposte anteriormente all'entrata in vigore del Codice stesso.

I giudici di legittimità hanno, pertanto, preso atto delle innovazioni contenute nell'art. 1, commi 194-205 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini della soluzione da preferire sulla *vexata quaestio* ed hanno affermato il seguente principio: nel conflitto tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sull'immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, *deve prevalere il secondo*, onde è inopponibile allo Stato l'ipoteca iscritta su di un bene immobile confiscato, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata l'aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata, in virtù della norma di diritto transitorio prevista dall'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Ergo, a prescindere dal dato temporale, si ha prevalenza della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale¹⁷.

La *ratio* di tale scelta va individuata nella salvaguardia del preminente **interesse pubblico** che giustifica il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, ammesso ora a una mera tutela di tipo risarcitorio; il bilanciamento dei contrapposti interessi viene, quindi, differito a un momento successivo, allorché il terzo creditore di buona fede chiederà, attraverso l'apposito procedimento, il riconoscimento del suo credito.

Ed è questa la direttrice seguita anche dalla legge n. 228/2012¹⁸, che ha ampliato la platea dei soggetti legittimati all'azione ricomprendendovi: i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione; i creditori che, prima della

¹⁷ Nessun dubbio sussiste – secondo la richiamata sentenza – circa il fatto che la norma faccia riferimento anche all'ipoteca, al sequestro conservativo e al pignoramento, ricompresi tra i pesi e gli oneri dei quali è affermata l'estinzione. Peraltro, l'occasione giurisprudenziale ha dato soluzione anche la questione della natura dell'acquisto del bene confiscato da parte dello Stato che, a seguito dell'estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca, acquista un bene non più a titolo derivativo, ma libero dai pesi e dagli oneri, pur iscritti o trascritti anteriormente alla misura di prevenzione. In sostanza, superando la condivisa opinione della giurisprudenza civile e penale sulla natura derivativa del titolo di acquisto del bene immobile da parte dello Stato a seguito della confisca, il legislatore avrebbe inteso ricomprendere la misura della confisca di prevenzione nel solco delle cause di estinzione dell'ipoteca disciplinate dall'art. 2878 c.c.; alla stregua di tale normativa, dunque, in ogni caso, la confisca prevarrà sull'ipoteca.

¹⁸ Il riferimento è al comma 198 dell'art. 1.

trascrizione del sequestro di prevenzione, hanno trascritto un pignoramento sul bene; i creditori che, alla data dell'1 gennaio 2013 (entrata in vigore della legge), sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento indicato *sub 2*).

La normativa contenuta nell'art. 1 commi 194-205 della legge n. 228 richiama, infatti, il Codice Antimafia e prevede la possibilità di estendere, in definitiva, lo statuto di tutela scritto nel codice stesso anche al creditore ipotecario, pignorante o intervenuto nella relativa procedura: la disciplina trova applicazione nelle ipotesi di procedimenti non soggetti, *ratione temporis*, a diretta applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 159/2011 perché incardinati anteriormente alla data del 13 ottobre 2011. Il divieto di proseguire o iniziare azioni esecutive – affermano, ancora, le Sezioni Unite – si applica esclusivamente ai beni confiscati e non a quelli sequestrati: ciò in base al tenore letterale dell'art. 1, comma 194, L. n. 228/2012, in forza del quale “*a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione [...] non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive*”.

Il ragionamento della Corte, sul punto, appare ispirato al principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, specialmente in considerazione del fatto che nel Codice antimafia (art. 55) viene espressamente richiamato il divieto di azioni esecutive anche per i beni sequestrati.

Da siffatto dato normativo deriva che, a seguito dell'estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca, lo Stato non acquista un bene a titolo derivativo, ma viceversa, l'acquisto statale è, quindi, libero da pesi e da oneri trascritti anteriormente e la misura di prevenzione costituisce, pertanto, una causa di estinzione dell'ipoteca, così come quelle disciplinate dall'art. 2878 c.c.

Infatti, in una pronuncia, si è affermato che il terzo creditore assistito da ipoteca iscritta sul bene in data antecedente alla confisca di prevenzione può essere ammesso al pagamento del credito a norma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, qualora abbia presentato istanza di ammissione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge anche se l'iscrizione non è stata rinnovata prima del decorso del termine di venti anni dalla data in cui fu eseguita, laddove detto termine sia giunto a maturazione dopo il 31 dicembre 2012.

Ciò in quanto a tale data – ai sensi dell'art. 1, comma 197, del testo normativo citato – si è verificata l'estinzione delle ipoteche gravanti sui beni anteriormente alla loro confisca, e, per conseguenza, non può rite-

nersi incombere sul creditore un onere di rinnovazione dell'ipoteca già estinta. Come accennato, alla stregua dell'art 1, commi 194-201, della citata legge 228 (in relazione agli artt. 52 e ss. del decreto legislativo n. 159/2011), i soli creditori ipotecari o muniti di titolo di prelazione (ovvero che abbiano iscritto pignoramento o siano intervenuti in procedura esecutiva pregressa) – per i quali non trova diretta applicazione il Codice – possono agire *in executivis* innanzi al giudice della prevenzione per ottenere tutela ai sensi della normativa antimafia.

Nulla si dice sulla possibilità che detta facoltà e la relativa normativa si possano estendere anche ai titolari di crediti chirografari, assoggettati alla disciplina della L. n. 575/1965: costoro risultano, quindi, *irrimediabilmente* pregiudicati e non potranno agire per la tutela del relativo diritto, anche e soprattutto per effetto del regime “transitorio” introdotto dalla *Legge di stabilità* del 2013 per i procedimenti di prevenzione in cui non trova diretta applicazione il Codice Antimafia.

Secondo taluni il nuovo assetto, in uno al quadro normativo indicato, potrebbe presentare aspetti di frizione costituzionale ed essere contrario agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione sotto il profilo della sua *ragionevolezza*.

In particolare, si rischierebbe (in forza di un'interpretazione testuale) di creare una sostanziale e non ragionevole disparità di trattamento sulle posizioni dei creditori chirografari, nei riguardi dei quali dovrebbe trovare applicazione la normativa precedente.

Tale compressione potrebbe apparire non comprensibile e risultare in contrasto con le regole costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, oltre che con i principi della effettività della tutela giurisdizionale, di cui all'art. 24 Cost., e di necessaria colpevolezza, *ex art. 27 Cost.* Al contrario, i terzi creditori chirografari i quali – per una mera congiuntura temporale – non rientrano nel regime normativo introdotto da questa ultima (perché maturati in procedimenti anteriori al 13 ottobre 2011) restano, di converso, sprovvisti di tutela. Conseguenza da tale disamina che tra i creditori che – nell'ambito delle procedure di prevenzione rimaste estranee al codice Antimafia giusta la disciplina transitoria dettata dall'art. 117 stesso decreto – possono, con le forme e i tempi dettati dagli artt. 199 e 200 della citata legge n. 228/2012, partecipare alla distribuzione della liquidazione dei cespiti ablati (art. 201) nei limiti della soglia massima garantita dall'art. 203 non risultano annoverati i chirografari che, prima del sequestro, non abbiano dato corso ad alcuna azione esecutiva, anche nelle forme del mero intervento in iniziativa mossa da altri creditori, sul patrimonio oggetto di sequestro e confisca.